



CITTÀ DI TORINO

INTERPELLANZA: (QUESTION TIME) "DESIGNAZIONE DEL NUOVO CDA DI SMAT: È TUTTO CHIARO E CRISTALLINO COME L'ACQUA?" PRESENTATA IN DATA 19 GIUGNO 2020 - PRIMO FIRMATARIO MENSIO.

I sottoscritti Consiglieri Comunali,

PREMESSO CHE

- il Decreto Legge 95/2012 recante "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini" (convertito in Legge 135/2012) al comma 9 dell'articolo 5 prevede che "è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo n. 165 del 2001, ... omissis ... di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza. Alle suddette amministrazioni è altresì fatto divieto di conferire ai medesimi soggetti incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle amministrazioni di cui al primo periodo e degli enti e società da esse controllati, ... omissis ... Gli incarichi, le cariche e le collaborazioni di cui ai periodi precedenti sono comunque consentiti a titolo gratuito. Per i soli incarichi dirigenziali e direttivi, ferma restando la gratuità, la durata non può essere superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile, presso ciascuna amministrazione. Devono essere rendicontati eventuali rimborsi spese, corrisposti nei limiti fissati dall'organo competente dell'amministrazione interessata ...";
- l'articolo 11 comma 1 del D.Lgs. 175/2016 "Organi amministrativi e di controllo delle società a controllo pubblico" ribadisce che "... Resta fermo quanto disposto dall'articolo 12 del Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39, e dall'articolo 5, comma 9, del Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135.";
- con circolari n. 6/2014 e n. 4/2015 il Ministero per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione chiarisce, ribadendo, la normativa precedentemente citata;
- lo statuto della "SOCIETÀ METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A." (d'ora in poi SMAT) all'articolo 19 regola la nomina del Consiglio di Amministrazione della società ed in particolare:
 - al comma 3 "Il Comune di Torino ha diritto di designare tre componenti il Consiglio e gli altri enti pubblici territoriali hanno diritto di designare i restanti due componenti.";

- al comma 4 "Soci si impegnano a provvedere alla designazione almeno quindici giorni prima della riunione assembleare convocata per la nomina dei Consiglieri.";
- al comma 4 ter "Il Comune di Torino designa una lista composta da tre componenti, contraddistinti da un numero crescente, se rappresentativa di entrambi i generi, ovvero anche da un quarto qualora la lista non rappresenti entrambi i generi ed allo scopo eventuale di conseguire tale equilibrio con il quarto componente. Gli altri Soci designano una lista di due componenti, contraddistinti da numeri crescenti, se rappresentativa di entrambi i generi, ovvero anche da un terzo qualora la lista non rappresenti entrambi i generi ed allo scopo eventuale di conseguire tale equilibrio con il terzo componente";
- al comma 6 "Le cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza, la durata in carica, la cessazione, la sostituzione e la revoca degli Amministratori sono regolate secondo le disposizioni di legge.";

CONSIDERATO CHE

- il giorno 26 giugno 2020 è convocata l'assemblea dei soci SMAT per l'approvazione del Bilancio e del Piano industriale e per la nomina dei nuovi consiglieri del Consiglio di Amministrazione;
- la Sindaca di Torino ha già provveduto, come previsto dallo statuto, a designare i tre componenti il Consiglio di spettanza della Città;
- al momento non risulta la designazione dei due componenti di spettanza degli altri soci;
- allo stato attuale, come desumibile dalle informazioni disponibili sul sito della SMAT a norma di legge sulle società partecipate, risulta che tutti i componenti del consiglio di amministrazione ricevono dalla società un trattamento economico;
- dalle dichiarazioni rese ai sensi del D.Lgs. 39/2013 non risultano cause di inconferibilità ed incompatibilità dell'incarico;
- un consigliere dell'attuale Consiglio di Amministrazione sia stato dal 2001 al 2017 amministratore delegato della SMAT, come risulta dal curriculum pubblicato a norma di legge nel sito della società;
- da interpellanza (mecc. 2012 02946/002) presentata al Sindaco della Città di Torino in data 5 giugno 2012 e discussa nelle Commissioni Consiliari Permanenti VI e Controllo di Gestione in modo congiunto in data 21 giugno 2012, risulta che l'allora amministratore delegato e attuale consigliere fosse posto in quiescenza dall'anno 2005;
- allo stato attuale non risultano documenti o atti che attestino la possibilità per gli enti locali di superare il divieto di conferire un incarico "in organi di governo delle amministrazioni di cui al primo periodo e degli enti e società da esse controllati" a persone poste in quiescenza, se non a titolo gratuito;

INTERPELLANO

La Sindaca per sapere se è a conoscenza della presenza tra i nominativi dei designati dagli enti pubblici territoriali, che non siano il Comune di Torino, di figure poste in quiescenza e che eventualmente non abbiano espressamente e formalmente accettato la designazione e il conseguente incarico a titolo gratuito, come previsto dalla norma, al momento della loro designazione e comunque prima dell'assemblea dei soci.

Presentazione: MENSIO, FORNARI, NAPOLITANO.